N. 2258/18 RG NR
N. 1567/18 RG GIP

TRIBUNALE DI TREVISO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE (art. 419 c.p.p.)

L'Ausiliario
in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 26/07/2019 nel procedimento sopra indicato nei confronti di:

CONSOLI Vincenzo – nato il 21/11/1949 a Miglionico (MT)

per il reato di cui: vedi richiesta di rinvio a giudizio

A V V I S A

IL Pubblico Ministero Dott. Massimo DE BORTOLI - Procura sede;

Imputato
CONSOLI Vincenzo – nato il 21/11/1949 a Miglionico (MT) – residente e con domicilio dichiarato in Contrà Mure Pallamaio, 82 - VICENZA

Difensore di fiducia
Avv. COSTABILE Ermenegildo – Foro di MILANO – con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, 12

Persone Offese
-VENETO BANCA S.P.A. – in persona del legale rappresentante pro tempore – domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. PERRONI Giorgio con studio in Roma, Circonvallazione Clodia, 29.

-BANCA D'ITALIA – in persona del legale rappresentante pro tempore – elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale, 91 – difesa dall'Avv. CECI Stefania dell'Avvocatura della Banca d'Italia.

-CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - in persona del presidente pro tempore, con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3.

che il Giudice per l'udienza preliminare
dott. Gianluigi ZULIAN

a norma dell'art. 418 co. 1 c.p.p. con decreto in data 31/12/2019 ha fissato l'udienza preliminare in camera di consiglio per il giorno 16 MAGGIO 2020 ad ore 10.00 in TRIBUNALE – TREVISO Viale Verdi Aula Corte di Assise – piano Terra – con prosecuzione dell'udienza – al solo fine di gestire le eventuali richieste di costituzione di parte civile – nella data del 23 maggio 2020 ;

INVITA

Il Pubblico Ministero a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419 co. 3 c.p.p.)

AVVERTE

L'imputato che, nel caso abbia un difensore d'ufficio, può nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia (art.28 disp.att.c.p.p.) e che non comparendo si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p..

INVITA

L'imputato, nel caso in cui non l'abbia già fatto, a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157, co. 1 c.p.p., ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni mediante comunicazione all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un Notaio o da persona autorizzata o dal difensore ovvero con dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova, con l'avvertenza che esso imputato deve comunicare ogni successivo mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui quest'atto é stato notificato,

AVVERTE

il difensore dell'imputato che ha facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416 co. 2 c.p.p. e di presentare memorie e produrre documenti (art. 419 co.2 c.p.p.)

COMUNICA

ALLA PERSONA OFFESA CHE IL PRESENTE AVVISO VIENE DATO AL SOLO FINE DI CONSENTIRE L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E CHE PERTANTO LA PRESENZA ALL'UDIENZA SOPRAINDICATA E' MERAMENTE FACOLTATIVA.
Per l'imputato e persona offesa é allegata copia della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero.

AVVISA

L'imputato che durante l'udienza preliminare fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. può presentare le richieste previste dagli artt. 438 (giudizio abbreviato) e 444 c.p.p. (applicazione pena).

Treviso, li 15 GEN. 2020

TRIBUNALE CIVILE E PENALE TREVISO

L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria BONOMO)

N. 2258/18 R.G.N.R.
N. 1567/18 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI TREVISO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
- art. 418 c.p.p.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DOTT. GIANLUIGI ZULIAN

Esaminata la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 26/7/2019 nel procedimento in epigrafe indicato nei confronti di:

CONSOLI Vincenzo, nato il 21/11/1949 a Miglionico (MT) residente in Vicenza, Contrà Mure Pallamaio, con domicilio ivi dichiarato
difeso di fiducia dall'Avv. Ermenegildo Costabile del foro di Milano, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 12
imputato come da richiesta di rinvio a giudizio

Parti offese:
1. **VENETO BANCA s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Giorgio Perroni con studio in Roma, circonvallazione Clodia, 29;
2. **BANCA D'ITALIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 91, difesa dall'avv. Stefania Ceci dell'Avvocatura della Banca d'Italia;
3. **CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**, in persona del presidente *pro tempore*, con sede in Roma, via G. B. Martini, 3;

letto l'art. 418 c.p.p.

FISSA

per l'udienza preliminare il giorno **16 maggio 2020 alle ore 10.00** in Tribunale di Treviso - Aula Corte di Assise - piano terra - con prosecuzione dell'udienza - **al solo fine di gestire le eventuali richieste di costituzione di parte civile -** nella data del 23 maggio 2020.

Manda alla cancelleria per la notificazione e la comunicazione degli avvisi previsti dall'art. 419 c.p.p., autorizzandosi sin d'ora ai fini delle notifiche degli atti il ricorso alla Polizia Giudiziaria, stante la necessità di assicurare la tempestiva conoscenza degli stessi da parte di tutte le parti processuali.
Treviso, 31/12/2019

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
dott. Gianluigi Zulian

TRIBUNALE DI TREVISO
03 GEN. 2020
Depositato in cancelleria

N. 2258/18 R. G. Notizie di reato

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di
TREVISO

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Treviso

Il Pubblico Ministero dott. Massimo De Bortoli,
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

CONSOLI Vincenzo, nato il 21.11.1949 a Miglionico (MT) residente in Vicenza, Contrà Mure Pallamaio, domicilio ivi dichiarato

difeso di fiducia dall'avv. Ermenegildo Costabile, del foro di Milano, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n.12

IMPUTATO

1) **del delitto p. e p. dagli artt. 81 cod. pen., 2638, commi 1° e 3° codice civile, (Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza)** nella sua qualità di Amministratore Delegato nel periodo dal 29.1.2008 al 26.5.2014, di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.07.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche di fatto *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza demandate alla Banca d'Italia, **indicava** o comunque faceva indicare **falsamente nella segnalazione periodica** (ex art. 51 T.U.B.) relativa all'ultimo trimestre 2012 (trasmessa a Banca d'Italia in data 15.03.2013) ed in quelle successive fino al 31.12.2013, un ammontare del patrimonio di vigilanza (indicato in euro 2.309 milioni al 31.12.2013) non corrispondente al reale; in particolare, ometteva di decurtare il patrimonio di vigilanza di almeno **430,8 milioni circa** di euro per effetto del valore di azioni proprie cedute a terzi previo finanziamento concesso agli acquirenti (c.d. capitale finanziato), nonché di almeno **1.131 milioni circa** di euro per effetto delle maggiori perdite su crediti (svalutazione di crediti) e di almeno **134 milioni circa** di euro per effetto di accantonamento per rischi operativi (di tal che, a fronte di un P.D.V. indicato in euro 2.309 milioni circa, il P.D.V.

effettivo era di soli euro 613 milioni circa, di gran lunga inferiore ai requisiti patrimoniali obbligatori, pari a 1.138 milioni di euro); inoltre indicava "sofferenze" per euro 2.705 milioni, a fronte di sofferenze effettive pari a euro 3.371,8 milioni.

Fatti aggravati per essere Veneto Banca s.c.p.a. una società emittente strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.L.vo n. 58/1998 (TUF).

In Montebelluna (Treviso), il 31.12.2013 nonché in epoca antecedente e prossima a tale data.

Prescrizione: 31.12.2023 (tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo: decreto fissazione udienza preliminare GUP Roma in data 25.7.2017).

2) **del delitto p. e p. dagli artt. 81, cpv. cod. pen. e 2638, commi 1°, 2° e 3° codice civile, (Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza)**, perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato (dal 29.01.2008 al 26.05.2014), di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna, società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti e, successivamente, di Direttore Generale della medesima banca fino al 30.07.2015 e, comunque, per tutto detto periodo di *dominus* dei processi deliberativi dell'ente e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **ostacolava** le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e di CONSOB **in sede di richiesta di autorizzazione e di successiva attuazione riguardante l'operazione straordinaria di aumento del capitale sociale** (conclusasi con l'emissione, in data 4.8.2014, di n.13.174.342 nuove azioni ordinarie per un controvalore di euro 474.276.312), in ragione sia della indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello effettivo (inferiore di almeno 500 milioni di euro per effetto soprattutto di perdite su crediti), sia della indicazione di un ruolo neutrale da parte della banca con i clienti, mentre in realtà essa aveva posto in essere un piano di iniziative taciute all'autorità di vigilanza e rivolte a soddisfare esigenze della banca stessa (ed in particolare la raccolta di manifestazioni di interesse, "lettere di garanzia", promesse di indennizzo, il ricorso ai finanziamenti ai soci con il collocamento di azioni di nuova emissione presso clienti di fatto finanziati dalla Banca per un ammontare di circa 95 milioni di euro, di cui 37,197 milioni di euro relativi a sottoscrizioni di azioni effettuate mediante risorse rivenienti dall'utilizzo di fidi preesistenti concessi ai clienti); operazione di aumento del capitale rispetto alla quale la Banca d'Italia esprimeva parere favorevole con nota prot. 0600708/14 in data 11/6/2014 diretta alla Consob, che la autorizzava con nota prot. n. 0053267/14 del 25.6.2014. Inoltre, il Consoli Vincenzo, a specifica richiesta della Consob, con nota in data 29 agosto 2014 **comunicava falsamente** che era "*... stata formalmente esclusa, sulla base di regole e istruzioni interne impartite alla Rete, la possibilità per le banche coinvolte nell'offerta delle azioni di concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto d'offerta...*", affermazione contraria al vero, come emerso dalle indagini e dalle verifiche ispettive successivamente svolte.

Fatti aggravati per essere Veneto Banca s.c.p.a. una società emittente strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.L.vo n. 58/1998 (TUF).

In Montebelluna (Treviso) e Roma (limitatamente alla condotta di cui al comma 2° dell'art. 2638 cod.civ.), il 29 agosto 2014 ed in epoca antecedente e prossima a tale data.

Prescrizione: 29.8.2024 (tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo: decreto fissazione udienza preliminare GUP Roma in data 25.7.2017).

3) **del delitto p e p. dall' art. 2637 c.c. (Aggiotaggio bancario)** perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato (nel periodo dal 29.01.2008 al 26.05.2014), di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.7.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondendo nelle comunicazioni periodiche destinate a Banca d'Italia, nei bilanci annuali e nelle informative al pubblico dati non rispondenti al vero, con particolare riferimento all'ammontare del patrimonio di vigilanza di Veneto Banca S.c.p.a., in relazione alla qualità del portafoglio crediti, alla stima del sovrapprezzo delle azioni (deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del c.d.a. ed operata sulla base di metodologie inattendibili e di una previsione di rientro di crediti del tutto incongrua rispetto alla scarsa qualità dei medesimi), nonché al superamento *degli stress test* imposti dalle autorità di vigilanza, poneva in essere artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di Veneto Banca, strumento finanziario non quotato, o comunque ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico riponeva nella stabilità patrimoniale di Veneto Banca s.c.p.a., le cui azioni transitavano da un valore di euro 21,25 nel 2004 ad un valore di euro 40,75 nel 2013 e venivano poi valutate in sede di liquidazione dei soci in recesso (dicembre 2015) ad un valore di euro 7,3.

In Montebelluna (Treviso), dal 2013 e fino al 26.04.2014 (data in cui l'assemblea dei soci deliberava un sovrapprezzo azione pari ad euro 36.50, in ragione del quale, considerato un valore nominale di euro 3.00, il nuovo prezzo dell'azione si attestava ad euro 39.50).

Prescrizione: 26.10.2021 (tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo: decreto fissazione udienza preliminare GUP Roma in data 25.7.2017).

4) del delitto p. e p. dall'art. 173 *bis* D. L.vo 58/1998 (Falso in prospetto) perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato in carica nel periodo dal 29.01.2008 al 26.05.2014, di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.7.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche di fatto *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto (consistito nella vendita di azioni a condizioni inique), nel prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni relativa ad un aumento del capitale della predetta società effettuata nel periodo 26.6.2014 – 28.7.2014 (come da documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 25.6.2014), con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto occultava dati o notizie circa l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società, in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari delle informazioni (che venivano indotti ad investire in titoli azionari che avevano un valore di molto inferiore a quello prospettato e che in breve tempo si sarebbe completamente annullato); intento

ingannatorio desumibile in particolare dal fatto che il predetto prospetto non riportava le doverose informazioni concernenti le seguenti importanti circostanze:
a) circostanza concernente i rilievi rappresentati alla società Veneto Banca dalla Banca d'Italia con nota del Governatore in data 6 novembre 2013, relativamente alle modalità utilizzate in precedenza nell'ambito della procedura di determinazione del valore delle azioni, non ispirate a principi di prudenza e non aderenti alla redditività aziendale;
b) circostanza per cui la determinazione del prezzo di offerta delle azioni era stata il risultato di un ampio esercizio, di tipo discrezionale e "politico", del potere del Consiglio di amministrazione di proposta all'assemblea dei soci, finalizzato a soddisfare le aspettative di costoro ed a far apparire stabile il capitale investito, piuttosto che il corretto risultato di una procedura basata su "apposita policy" (di tal che il valore dell'azione era stato ampiamente sopravvalutato);
c) circostanza relativa al significativo controvalore complessivo dei finanziamenti potenzialmente correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni di Veneto Banca, concessi fino al 31 maggio 2014;
d) circostanza concernente i rilievi operati da Banca d'Italia, nel suddetto documento del 6 novembre 2013, in merito al controvalore di euro 157 milioni di finanziamenti strumentali all'acquisto di azioni (risultante dal campionamento delle posizioni di importo più rilevante), in cui la condizione di azionista si associava a quella di prenditore di credito;
e) circostanza concernente le specifiche criticità rilevate dalla Banca d'Italia in merito al ruolo svolto dal direttore generale ed ex amministratore delegato Consoli Vincenzo (in relazione al quale era stata evidenziata un'eccessiva concentrazione di poteri) ed alle carenze riscontrate nel processo di erogazione del credito;
f) circostanza concernente l'avvenuto utilizzo del "fondo azioni proprie" (iscritto nel bilancio 2013 per euro 200 milioni) per operazioni di acquisto di azioni Veneto Banca per un importo di oltre 100 milioni di euro (come regolato in data 3 giugno 2014), utilizzo che di fatto limitava la capacità della banca di favorire una significativa liquidità delle azioni a favore dei relativi possessori intenzionati a vendere i propri titoli.
In Montebelluna (Treviso), il 25.6.2014 (data di pubblicazione della documentazione di cui agli artt. 94 e segg. D. L.vo n.58/1998).
Prescrizione: 25.6.2020.

Identificate le persone offese in:

1. VENETO BANCA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Giorgio Perroni, con studio in Roma, circonvallazione Clodia, 29;
2. BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 91, difesa dall'avv. Stefania Ceci dell'Avvocatura della Banca d'Italia;
3. CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del presidente pro tempore, con sede in Roma, via G. B. Martini, 3;

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Informativa di p.g. n. 97251 datata 01.08.2014 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;

- Informativa di p.g. n. 135835 datata 05.11.2014 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 151488 datata 05.12.2014 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 160594 datata 23.12.2014 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 53338 datata 27.04.2015 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 96457 datata 28.07.2015 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 19125 datata 12.12.2016 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 50815 datata 14.04.2016 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 70531 datata 25.05.2016 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 98919 datata 21.07.2016 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 101628 datata 27.07.2016 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 114605 datata 02.09.2016 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 151604 datata 14.11.2016 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 11711 datata 25.01.2017 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 45223 datata 29.03.2017 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 182356 datata 22.05.2015del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 412607 datata 26.11.2015 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 185389 datata 18.05.2016 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 387198 datata 19.10.2016 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 388166 datata 19.10.2016 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Informativa di p.g. n. 401553 datata 28.10.2016 del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, unitamente a quanto nella stessa richiamato;
- Relazioni Banca d'Italia;
- Consulenze tecniche;
- Perquisizioni e sequestri;

- Intercettazioni telefoniche;
- Verbali di interrogatorio.

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell' imputato in ordine ai reati sopraindicati;

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Treviso, 22.7.2019

Il Procuratore della Repubblica
(dott. Massimo De Bortoli - Sost.)

TRIBUNALE DI TREVISO
Cancelleria dei G.I.P.
23 LUG. 2019
Depositato in cancelleria

06624